



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E I CONSUMATORI

Affari internazionali e veterinari
Relazioni internazionali multilaterali

Bruxelles, 24.05.2012

ITA

DOCUMENTO DI LAVORO

**GUIDA GENERALE ALL'IMPLEMENTAZIONE E
L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 97/78/CE – CONTROLLI
RAFFORZATI**

(SANCO/11255/2012)

Questo documento è stato redatto solo a scopo informativo. Non è stato adottato né approvato in nessun modo dalla Commissione.

La Commissione europea non garantisce l'accuratezza delle informazioni fornite, né accetta la responsabilità di qualsiasi uso che ne potrà essere fatto. Gli utenti dovrebbero quindi prendere tutte le precauzioni necessarie prima di fruire delle informazioni ivi contenute che utilizzeranno esclusivamente a loro rischio.

SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO

Questo documento è prevalentemente diretto alle autorità competenti e più specificatamente ai posti d'ispezioni frontaliere e si prefigge di fornire una guida all'implementazione dei requisiti che governano il sistema di controllo delle importazioni di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

NOTA

Questo documento è in divenire e qualora necessario, potrebbe essere aggiornato per tener conto di esperienze ed informazioni originate dalle autorità competenti e da operatori privati in paesi terzi, da importatori, dal servizio di ispezione della Commissione e dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV).

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL DOCUMENTO ORIENTATIVO

PIF	Posto d'ispezione frontaliere come definito nella Direttiva del Consiglio 97/78/EC
DVCE	Documento veterinario comune di entrata per i prodotti di origine animale come definito all'Allegato III del Regolamento della Commissione (EC) No 136/2004
DG SANCO	Direzione generale per la salute e i consumatori
SEE	Spazio economico europeo
UE	Unione europea
LM	Livello massimo (di contaminanti nel cibo) come definito nel Regolamento della Commissione (CE) No 1881/2006
MRL	Limiti massimi di residui (per i residui di sostanze farmacologicamente attive) come definito dal Regolamento (CE) No 470/2009
MRL	Livello massimo di residuo (per i residui di pesticidi) come definito nel Regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
LMRR	Limite minimo di rendimento richiesto come definito nella decisione della Commissione 2002/657/CE
Notifica RASFF	Notifica trasmessa attraverso il Sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi della Commissione europea (Regolamento della Commissione (EU) No 16/2011)
RPA	Punto di accesso di riferimento come definito agli Articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) No 470/2009
TRACES	TRAdE Control and Expert System (Sistema informativo comunitario) introdotto dalla Decisione della Commissione 2004/292/EC

INDICE

1. OBIETTIVO.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. BACKGROUND.....	2
4. AVVIO DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLI RAFFORZATI	3
5. INFRAZIONI SERIE.....	4
6. INFRAZIONI RIPETUTE	5
7. NOTIFICA DELLE INFRAZIONI CHE DANNO IL VIA AI CONTROLLI RAFFORZATI	6
8. AZIONE SUCCESSIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO RAFFORZATO IN BASE ALL'ARTICOLO 24	7
9. LUNGHEZZA E PORTATA TEMPORALE DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO RAFFORZATO	11
10. FRODE.....	12
ALLEGATO A: CODICI DI NOMENCLATURA IN TRACES.....	13
ALLEGATO B: FLUSSO DI LAVORO DEI CONTROLLI RAFFORZATI TRACES- RASFF.....	14
ALLEGATO C: DIAGRAMMA DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO RAFFORZATO	15
ALLEGATO D: FLUSSO DI LAVORO DETTAGLIATO DEI CONTROLLI RAFFORZATI	16

1. OBIETTIVO

L'obiettivo di queste linee guida è quello di arrivare negli Stati membri ad un approccio più organizzato dell'interpretazione e dell'implementazione di:

- procedure specifiche che si applicano ai requisiti di controlli rafforzati dell'Articolo 24 della Direttiva del Consiglio 97/78/EC¹ che definisce i principi che governano l'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi e che entrano nella Comunità.
- Le procedure specifiche si applicano ai requisiti per i controlli rafforzati di cui all'Articolo 30 della Direttiva del Consiglio 96/23/EC² in merito alle misure per monitorare alcune sostanze e residui negli animali vivi e nei prodotti animali.

2. DEFINIZIONI

Importazione: immissione di prodotti animali per la libera circolazione, oppure l'intenzione di immettere mangime o cibo in la libera circolazione sul territorio conformemente con il significato attribuito dall'Articolo 79 del Regolamento (EEC) No 2913/92³ UE/SEE – secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (CE) No 882/2004⁴; si fa anche riferimento all'Articolo 2(h) della Direttiva 97/78/EC, Articolo 2(15) del Regolamento (CE) No 882/2004, all'Accordo SEE⁵ e all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli⁶.

Infrazioni gravi o ripetute: notifica(a) da parte di uno Stato membro tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi della Commissione (RASFF), che sono correlate ad un serio rischio o al verificarsi di circostanze ripetute e che sono state rilevate durante controlli veterinari presso un posto d'ispezione frontaliero dell'UE approvato o durante i controlli di mercato nell'Unione; e ripetute infrazioni amministrative o altre infrazioni di cui si possono trovare esempi alle Sezioni 5 e 6 di seguito.

Origine: in caso di notifiche RASFF che danno il via a controlli rafforzati in base all'Articolo 24 della Direttiva 97/78/EC e l'Articolo 30 della Direttiva 96/23/EC, questo è solitamente lo stabilimento (comprese navi da pesca, navi officina navi frigorifero) d'origine in un paese terzo. In caso di notifiche RASFF che possono coinvolgere la contaminazione su una scala più vasta, questo può riguardare una regione in un paese terzo o il paese nel suo insieme. Verranno inoltre applicati controlli rafforzati a tali notifiche. Per quanto riguarda le infrazioni della certificazione che danno il via ad un programma di controlli rafforzati, questo può riguardare delle problematiche di natura generale in un paese terzo.

¹ Direttiva del Consiglio 97/78/EC del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da paesi terzi e che entrano nella Comunità, OJ L 24, 30.01.1998, p. 9

² Direttiva del Consiglio 96/23/EC del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/1664/CEE, GU L 125, 23.5.1996, p. 10

³ Regolamento del Consiglio (CEE) No 2913/92 del 12 ottobre 1992 che fissa il Codice doganale comunitario, GU L 302, 19.10.1992, p. 1

⁴ Regolamento (CE) No 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165, 30.04.2004 e ripubblicato nella GU L 191, 28.05.2004, p.1

⁵ GU L 1, 03.01.1994, p. 3

⁶ GU J L 114, 30.04.2002, p. 132

In tali casi potrebbero essere necessari un programma più regionale o a livello di paese o dei controlli rafforzati.

Categorie di prodotto: le notifiche RASFF che danno luogo a controlli rafforzati dovrebbero essere fatte utilizzando delle categorie specifiche di prodotto/specie di animale in linea con i Codici della Nomenclatura che si trovano in TRACES come elencato nell'Allegato A.

3. BACKGROUND

- 3.1 I requisiti generali per i controlli ufficiali su cibo e mangimi sono definiti nel Regolamento (EC) No 882/2004, mentre i dettagli per i controlli veterinari di frontiera sui prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi e che entrano nel territorio dell'Unione sono definiti dalla Direttiva 97/78/EC. Tale Direttiva definisce le procedure veterinarie ed i requisiti da seguire in caso di importazione o transito di partite di prodotti di origine animale nell'Unione.
- 3.2 Le partite di prodotti di origine animale introdotte sul territorio dell'Unione e provenienti da paesi terzi devono essere presentati ad un PIF EU approvato dall'Ue per essere sottoposti a controlli veterinari. I PIF devono estrarre campioni da tali partite sulla base di un piano di monitoraggio nazionale al fine di controllare la presenza di residui, organismi patogeni o altre sostanze pericolose per gli esseri umani, per gli animali o l'ambiente (Allegato II del Regolamento della Commissione (EC) No 136/2004⁷)
- 3.3 È stato messo a punto un sistema di allerta per i cibi e i mangimi (RASFF) sotto forma di network in tutto il territorio dell'Unione, al fine di notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana che possa derivare da cibo o mangimi. I requisiti di tali notifiche sono definiti all'Articolo 50 del Regolamento (EC) No 178/2002⁸.
- 3.4 Le misure d'implementazione del RASFF sono definite nel Regolamento della Commissione (EU) No 16/2011⁹ e nella bozza di Procedure operativa standard per il funzionamento del Sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi¹⁰ – a cui in questo documento si fa riferimento come RASFF SOPs.
- 3.5 L'articolo 24 della Direttiva 97/78/EC stabilisce i principi base richiesti per rinforzare i controlli in caso di una notifica da parte di uno Stato membro attraverso il RASFF o qualora si sia invece in presenza di un'infrazione grave o ripetuta. Non definisce però come attualmente accennato, i requisiti dettagliati per abilitare tutti gli Stati membri ad adottare un approccio armonizzato nell'implementazione di questo articolo (non ci sono misure d'implementazione fornite per permettere alla Commissione di definire alcuna norma dettagliata). Questa guida fornirà assistenza agli Stati membri per mettere a punto un approccio più armonizzato all'implementazione e all'interpretazione dell'Articolo 24.

⁷ Regolamento della Commissione (CE) No 136/2004 del 22 gennaio 2004 che definisce le procedure per i controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontaliere sui prodotti importati dai paesi terzi, GU L 21, 28.01.2004, p. 11

⁸ Regolamento (EC) No 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31, 01.02.2002, p. 1

⁹ Regolamento della Commissione (EU) No 16/2011 del 10 gennaio 2011 che stipula le misure

d'implementazione del Sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, GU L 6, 11.01.2011, p. 7

¹⁰ Ci sarà un riferimento al luogo rilevante una volta che saranno pubblicate le SOP del RASFF.

- 36 L'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC stabilisce che le autorità competenti effettuino i controlli veterinari necessari sulle partite di merci che si sospetta non siano conformi alla legislazione veterinaria dell'UE o qualora vi siano dubbi in materia. Queste partite una volta controllate dovranno rimanere sotto la supervisione dell'autorità competente fino all'ottenimento dei risultati di suddetti controlli. Se i sospetti si confermano, dovranno essere avviati dei controlli rafforzati come previsto all'articolo 24 della stessa Direttiva.
- 37 L'articolo 30 della Direttiva 96/23/CE stabilisce le stesse disposizioni per i controlli rafforzati ma si concentra piuttosto sulla rilevazione di residui animali o di prodotti che non sono consentiti nell'UE e sulla notifica di prodotti in cui i limiti massimi di residuo (LMR) di sostanze farmacologicamente attive, i limiti massimi di residuo di pesticidi (LMR) o i limiti massimi di residuo (MLs) di sostanza contaminati nel cibo siano stati superati.

Nel caso ci si trovi in presenza di residui di una sostanza per la quale un limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) sia stato stabilito in base alla Decisione della Commissione 2002/657/CE¹¹ (ad es. cloramfenicolo, nitrofurani etc), le azioni da intraprendere sono le stesse descritte nel paragrafo precedente. Ai sensi della Decisione della Commissione 2005/34/EC¹² il LMRR di tali sostanze può essere usato come valore di riferimento per interventi (RPA).

La Direttiva 96/23/EC è stata emendata per riflettere i requisiti della Direttiva 97/78/EC. A meno che non sia dichiarato diversamente la guida sull'articolo 24 della Direttiva 97/78/EC dovrebbe essere considerata conforme alla guida sull'relazione all'articolo 30 della Direttiva 96/23/CE.

4. AVVIO DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLI RAFFORZATI

- 4.1 L'articolo 24 (1) della Direttiva 97/78/EC dichiara *"Quando i controlli previsti dalla presente direttiva consentono di concludere che vi sono state un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla normativa veterinaria comunitaria, l'autorità competente adotta per i prodotti interessati da tale utilizzo o per l'origine di detti prodotti le seguenti misure"*
- 4.2 Viene posto in essere un programma di controlli rafforzati quando uno Stato membro notifica alla Commissione un'infrazione **seria** o **ripetuta** della legislazione veterinaria armonizzata dell'Unione (vedere tabella dell'Allegato B). Se confermato dai servizi della Commissione, un programma di controlli rafforzati sarà applicabile alle merci dello stesso stabilimento di origine nei paesi terzi per cui la notifica è stata fatta. Ad esempio, una notifica correlata alla contaminazione microbiologica darebbe luogo a dei problemi d'igiene per cui sarebbe ragionevole che tutti i prodotti provenienti da quello stesso stabilimento fossero sottoposti a controlli rafforzati.

¹¹ Decisione della Commissione 2002/657/CE del 12 August 2002 che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati, GU L 221, 17.08.2002, p. 8

¹² Decisione della Commissione 2005/34/CE dell'11 gennaio 2005 che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi, GU L 16, 20.01.2005, p. 61

Può anche essere specifico per un certo prodotto di origine animale / di certe specie di pesci da quello stabilimento a seconda della natura della notifica, ad es. se si tratta di problemi legati ai residui. Inoltre, a seconda della natura della notifica, il programma di controlli rafforzati può essere applicabile alla regione d'origine del paese terzo o nel paese terzo stesso.

- 43 I campioni per la ricerca e lo sviluppo invece sono esclusi dai controlli veterinari nei PIF e dal regime dei controlli rafforzati, i controlli veterinari devono essere effettuati nei PIF sui campioni commerciali e sui prodotti/articoli da esposizione come specificato dall'articolo 17 del Regolamento (CE) No 1069/2009¹³ a dall'articolo 28 del Regolamento della Commissione (UE) No 142/2011¹⁴. Tuttavia, qualora tali merci ricevessero un risultato sfavorevole, ciò non innescherebbe un programma di controllo rafforzato in quanto l'articolo 24 della Direttiva 97/78/EC non è applicabile.
- 44 Un programma di controlli rafforzati può essere avviato in caso di co-prodotti animali, per cui i risultati del test, che non sono in linea con le norme specifiche previste dal Regolamento (UE) No 142/2011 e qualora sia necessario far emettere una notifica RASFF in TRACES. Ciò tuttavia non avvierà un programma di controllo rafforzato, nel caso di Salmonella o Enterobacteriaceae rilevati in proteina animale elaborata, poiché sono d'applicazione le norme specifiche definite nella sezione 2 del capitolo 1 dell'Allegato XIV del Regolamento (UE) No 142/2011. Secondo tali norme è rilevante il PIF che dovrebbe prelevare i campioni delle prossime partite fino a che sei test successivi hanno avuto esito favorevole.

5. INFRAZIONI SERIE

Le infrazioni serie possono comprendere (seguono esempi basati sulla legislazione dell'Unione e l'elenco non è esaustivo – esempi più dettagliati possono essere trovati negli elenchi A, B e C della bozza del RASFF SOP 2):

- Problemi microbiologici, in base alla legislazione dell'Unione,
- Livelli eccessivi di istamine in alcuni pesci,
- Livelli eccessivi di contaminanti come metalli pesanti,
- Un'infrazione di LMR,
- Qualsiasi infrazione di un LMR o LMRR stabilito per sostanze che hanno un MRPL correlato pubblicato ed indicato come un livello di azione per l'applicazione o un punto d'azione di riferimento (RPA),

¹³ Regolamento (CE) No 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300, 14.11.2009, p. 1

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera GU L 54, 26.02.2011, p. 1

¹⁴

- Qualsiasi infrazione delle condizioni di importazione che costituiscano un rischio per la salute animale o pubblica e che richieda quindi notifica del rischio da parte RASFF. Mentre i rischi per la salute vengono notificati per i mangimi, ciò non avviene per il cibo. In tali casi la Commissione adotterebbe delle misure di salvaguardia o emergenza, che sarebbero incluse direttamente nel TRACES e che farebbero scattare i controlli rilevanti se necessario.

In base all'articolo 50 del Regolamento (CE) N. 178/2002, le notifiche RASFF sono richieste per riferire rifiuti di partite di merce presentati all'importazione nell'Unione sulla base di un rischio diretto o indiretto. Conseguentemente il requisito di notifica dei rifiuti alla frontiera non è limitato ai rischi seri¹⁵ come definito da questo Regolamento.

Inoltre casi di frode per cibo o mangimi (ad es. dichiarazioni o certificate falsificati) dovrebbero essere riferiti tramite l'RASFF per informare le autorità competenti in altri paesi, anche qualora non si possa dimostrare il sussistere di un rischio nell'immediato, assicurando così la tutela del consumatore. La natura stessa della frode fa sì che il cibo o il mangime possa essere o sia stato escluso da controlli adeguati.

6. INFRAZIONI RIPETUTE

Le infrazioni ripetute includono (quelli che seguono sono esempi e l'elenco non è esaustivo):

- Ripetizione di risultati sfavorevoli di campioni randomizzati prelevati da merci provenienti dallo stesso paese terzo, stessa regione o stesso stabilimento d'origine,
- Infrazioni ripetute sarebbero costituite da tre o più notifiche da parte dello stesso operatore in tre mesi di tempo, sei o più notifiche dello stesso rischio in sei mesi per lo stesso paese d'origine, come specificato nel Sunto del manuale per il funzionamento del sistema RASFF per il cibo e i mangimi¹⁶ – questi criteri saranno inclusi a breve nel RASFF SOPs.
- La carne ed i prodotti lattiero caseari continuamente certificati con il trattamento termico sbagliato,
- Errori amministrativi di certificazione ripetuti o errori ripetuti di requisiti di etichettatura di bollo sanitario veterinario, Codice ISO e numero di approvazione dello stabilimento. I PIF devono tener traccia di tali errori ripetuti per giustificare la loro decisione di dare avvio al un programma di controllo rafforzato, quando necessario.
- Richiesta reiterata di certificazione di sostituzione per errori amministrativi nell'identificazione della partita. I PIF devono tener traccia delle azioni inerenti al certificato di sostituzione.

¹⁵ Qualsiasi rischio che abbia un effetto negativo serio sulla salute umana o animale, anche se non nell'immediato, che richieda un'azione rapida da parte delle autorità

¹⁶ Pubblicato sul sito CIRCA:
<http://circa.europa.eu/Members/irc/sanco/rasff/library?l=/info/circarasffsusersmanuals&vm=detailed&sb=Title>

7. NOTIFICA DI AVVIO D'INFRAZIONE CHE DA LUOGO A CONTROLLI RAFFORZATI

7.1 Articolo 24.1 il primo capoverso della Direttiva 97/78/EC dichiara *"informa la Commissione della natura dei prodotti utilizzati e della partita in questione; a sua volta, la Commissione ne informa senza indugio tutti i posti d'ispezione frontalieri,"*

7.2 Notifiche di rifiuto alla frontiera¹⁷: se i controlli veterinari in un PIF danno luogo ad una decisione sfavorevole per una data partita, questa decisione di rifiuto della merce nel Documento veterinario comune di entrata (DVCE) avvierà il modulo RASFF nel sistema TRACES. Il PIF deve poter scegliere il "Rifiuto alla frontiera" ed include nelle informazioni rilevanti in TRACES. La notifica sarà inoltrata automaticamente attraverso il TRACES al punto di contatto dello Stato membro¹⁸, dove verrà data la possibilità di lanciare il programma di controllo rafforzato o meno attraverso l'Unione nell'ambito di TRACES. Il punto di contatto nazionale – dopo la valutazione delle informazioni – modifica le informazioni nel modulo RASFF e se necessario convalida o rifiuta il programma dell'Articolo 24 in TRACES annotando le caselle rilevanti e considerando la presenza di un'infrazione seria o ripetuta. La notifica viene inoltrata attraverso il TRACES al punto di contatto della Commissione, che valuterà le informazioni o convaliderà o rifiuterà il programma dell'articolo 24 in TRACES. Inoltre la notifica di rifiuto alla frontiera RASFF verrà inviata.

7.3 Allarmi e notifiche d'informazioni¹⁹: la legislazione UE richiede agli Stati membri di applicare dei programmi di monitoraggio per alcune sostanze presenti nelle partite presentate ai PIF e destinate all'importazione e tali merci possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati dei test di laboratorio. Nel caso in cui il risultato di un test consegnato ad un PIF di entrata sia negativo, tale risultato dovrà essere incluso immediatamente nella parte inerente il laboratorio del DVCE rilevante in TRACES, che avvierà il modulo RASFF e lo status del DVCE appropriato nel sistema TRACES dove passerà da "valido" a "richiamato". Il PIF deve scegliere la "notifica di mercato" nel modulo RASFF e tutte le informazioni rilevanti devono essere incluse nella notifica che sarà poi automaticamente inoltrata tramite TRACES al punto di contatto dello Stato membro assieme alla possibilità di lanciare un programma di controllo rafforzato o meno in TRACES dando così inizio al processo di cui al punto 7.2.

Inoltre la legislazione UE richiede agli Stati membri di effettuare dei controlli ufficiali sul cibo ed i mangimi commercializzati sui mercati interni, compresi animali importati e alcuni prodotti, per una vasta gamma di contaminanti. Qualora si identifichino animali destinati al macello o prodotti animali provenienti da paesi terzi che presentano un serio rischio per la salute, si deve procedere con una notifica al punto di contatto dello Stato membro attraverso la notifica al RASFF rilevante che comprenda il numero DVCE e che deve essere inoltrata al punto di contatto della Commissione. Se vengono fornite le informazioni necessarie, allora la notifica al RASFF può essere riconosciuta dal punto di contatto della Commissione. Inoltre se i criteri per i controlli fisici rafforzati al PIF sono rispettati, la Commissione avvierà il programma di cui all'articolo 24

¹⁷ Articolo 1 (6) del Regolamento della Commissione (UE) No 16/2011

¹⁸ Punto di contatto: sta a significare il punto di contatto designato che rappresenta il membro del network – Articolo 1 (4) del Regolamento (UE) No 16/2011

¹⁹ Articolo 1 (4 e 5) del Regolamento della Commissione (UE) No 16/2011

in TRACES per assicurare che i controlli rafforzati siano applicati alle merci rilevanti in tutti i PIF dell'Unione.

7.4 Mentre sono gli Stati membri a dover autorizzare i controlli fisici in base all'articolo 24, la Commissione potrebbe cercare ulteriori informazioni prima di riconoscere l'avvio del programma di cui all'articolo 24. Tali informazioni sono

- qualsiasi ulteriore informazione da valutare o verificare.
- qualsiasi problematica insoluita che sia rilevante per gli altri Stati membri che intraprendano azioni comprese le informazioni provenienti da paesi terzi sulla portata delle esportazioni di quell'origine e verso quale Stato membro.

7.5 Gli Stati membri devono poter assicurare che le notifiche RASFF siano compilate in maniera completa ed adeguata. Inoltre i documenti di supporto devono essere allegati alle notifiche per avere la certezza che tutte le informazioni rilevanti siano inoltrate agli Stati membri e ai paesi terzi. I dettagli per completare le notifiche e per allegare i documenti di supporto sono disponibili presso i SOP RASFF e nella nota di rilascio del TRACES per la versione 3.3, capitolo III, RASFF.

7.6 Potrebbe essere il caso qualora alcuni criteri come ad esempio quelli identificati nei due capitoli precedenti non sono rispettati per una notifica che da luogo ai controlli rafforzati, poi un programma secondo l'articolo 24 in tutti gli Stati membri non può essere inaugurato in quanto comporterebbe la necessità per gli altri Stati membri di prendere iniziative sulla base di tali criteri di notifica. Lo Stato membro interessato tuttavia, potrebbe mantenere un programma più approfondito o dei controlli fisici in conformità con l'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC mentre rimane il sospetto di un rischio per la salute animale o umana.

7.7 Nell'emettere la notifica quest'ultimo informerà nel RASFF in paese terzo interessato del fatto che i controlli rafforzati sono in corso per quello stabilimento e che ciò indica che in caso di eventuali risultati negativi e continuativi, la Commissione richiederà al paese terzo di investigare sullo stabilimento e di sospendere o cancellare dall'elenco lo stabilimento fino al momento in cui possano essere rispettati i requisiti alle importazioni UE.

8. AZIONE SEGUENTE ALL'AVVIO DEL PROGRAMMA DI CONTROLLI RAFFORZATI SECONDO L'ARTICOLO 24

8.1 L'articolo 24.1 secondo capoverso della Direttiva 97/78/EC recita *"Gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere confiscate, mediante deposito di una provvigione per le spese di controllo, al posto d'ispezione frontaliere per essere sottoposte ad un controllo materiale, compresi i prelievi di campioni e gli esami di laboratorio previsti all'allegato III"*

8.2 Quando si avvia un programma basato sull'articolo 24 di controlli rafforzati, si applica a tutti gli Stati membri ed è responsabilità dell'autorità competente di ogni Stato membro assicurarsi che i controlli rafforzati siano effettuati presso i PIF come richiesto. A meno che non ci siano problemi ambientali o di certificazione o

che vi sia una chiara indicazione di altre circostanze, i programmi di controlli rafforzati verranno presentati contro lo stabilimento di origine nel paese terzo.

- 83 Quando viene avviato un programma di controlli rafforzati, ogni partita individuale successiva con la stessa origine identificata dovrebbe essere inclusa nel programma (vedere la tabella inerente al programma di controlli rafforzati all'Allegato C). Potrebbe anche verificarsi il caso in cui, in seguito ad una notifica e al lancio di un programma di controlli rafforzati le partite della stessa origine possano essere ridotte notevolmente di dimensioni e che siano inviate ai PIF dell'aeroporto piuttosto che a quelli dell'Unione. Questa pratica potrebbe essere applicata per raggiungere 10 risultati favorevoli consecutivi e per evitare che partite di maggiori dimensioni siano bloccate all'arrivo e sottoposte a controlli e possibile rifiuto. In tali casi, il sistema TRACES analizzerà le dimensioni della partite con la stessa origine (ad esempio stessi speditori, destinazione, prodotto, stabilimento di origine). Se la dimensione è simile a quella della partita che ha dato luogo all'avvio del programma di controlli rafforzati, TRACES indicherà che i controlli fisici dovrebbero verificarsi in conformità con l'articolo 24. Se le dimensioni sono molto inferiori rispetto alla partita originale, non è ritenuto come parte del programma di controlli rafforzati e TRACES visualizzerà un messaggio che annuncia che la definizione dell'origine della partita è sottoposta ad un programma di controllo rinforzato, a causa però delle dimensioni ristrette, tale partita non può essere considerata per la riduzione del numero di controlli rafforzati. Tuttavia un controllo totale, compreso un test di laboratorio potrebbe comunque essere fatto in conformità con l'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC. Se quest'articolo è applicato, le partite di merci devono anche essere trattenute presso il PIF fintanto che sia trascorso il tempo necessario a conoscere i risultati dei test.
- 84 A seconda del programma di controlli rafforzati, i controlli comprenderebbero un controllo completo dell'identità ed un controllo fisico e se possibile anche uno di laboratorio che deve essere effettuato in relazione con il risultato di laboratorio che ha avviato il programma di controlli rafforzati. In caso di mancanze/errori amministrativi ripetuti, dovrebbe essere effettuato un controllo rafforzato per escludere altri rischi per la partita; ciò significherebbe che in tali casi ci sia possibilità di controlli dei sigilli invece che il controllo totale d'identità ed i controlli fisici ridotti dovrebbero essere ignorati e che dovrebbe invece essere fatto un controllo veterinario totale. Attraverso TRACES il PIF avrà accesso al primo DVCE che dà il via al programma di controllo rafforzato e a tutte le informazioni rilevanti, ad es. i motivi per cui la partita in questione è stata giudicata non conforme.
- 85 Per quanto riguarda il requisito per le successive 10 partite con la stessa origine che devono essere confiscate, si tratta di un requisito applicabile a tutti gli Stati membri. Si richiede agli Stati membri di mettere immediatamente in stato di fermo le prime 10 partite con la stessa origine e di effettuare un controllo fisico in relazione al motivo della notifica originale. Le partite messe in stato di fermo devono essere sottoposte ad un controllo fisico i cui costi dovrebbero essere imputati al responsabile del carico, ciò implica anche il prelievo di campioni e test di laboratorio di cui all'Allegato III della Direttiva 97/78/EC.
- 86 Dopo il prelievo di campioni delle prime 10 partite, delle partite successive potrebbero arrivare dalla stessa origine prima che si conoscano i risultati dei campioni prelevati sulle prime dieci. Tali partite (numero 11 – 30) dovrebbero essere

trattenute nei PIF fintanto che i risultati dei primi 10 campioni sono resi disponibili. Se tali campioni sono favorevoli allora le partite successive possono essere rilasciate. Se tuttavia la persona responsabile delle partite (numero 11 - 30) vuole che sia prelevati dei campioni prima di ricevere i risultati delle prime 10 partite, allora questa è un'opzione che può essere considerata in base all'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC. Gli importatori dovranno sostenere i costi di tali controlli che altrimenti non avrebbero dovuto sopportare. Tuttavia hanno la possibilità di avere dei risultati di test più rapidi per mettere in commercio la loro partita qualora uno dei 10 campioni prelevati si rivelasse negativo.

8.7 La procedura in TRACES riguardo alle "successive 10 partite con la stessa origine deve essere sequestrata" nel modo seguente (vedere anche il flusso di lavoro dettagliato TRACES controlli rafforzati nell'allegato D):

- (1) in seguito all'avvio della notifica RASFF originaria di un programma di controlli rafforzati, le prime 10 partite con la stessa origine devono essere trattenute presso il PIF . Le partite 11 - 30 dovrebbero anch'esse essere trattenute presso il PIF fintanto che i risultati delle prime 10 sono sospesi, controllati o quando i campioni sono in fase di prelievo.
- (2) Il sistema TRACES comincia a contare quando la prima parte del DVCE viene convalidata dalla persona responsabile del carico ed è aperto per la prima volta dal PIF di competenza. Per la convalida della seconda parte del DVCE rilevante in TRACES verrà visualizzato un messaggio in cui si dice che questa partita è sottoposta ad un programma di controllo rafforzato con un hyperlink verso il DVCE che avvia il programma di controllo rafforzato. Il messaggio includerà anche lo status del programma rilevante nell'Unione, ad esempio quante partite sono state sottoposte a campionatura in che data e quanti e quali risultati dei test sono disponibili.
- (3) Se il controllo documentale è stato effettuato, il DVCE verrà salvato con lo status "in progress". Se invece il controllo documentale non è stato effettuato, allora il DVCE verrà semplicemente chiuso. La riapertura dello stesso DVCE da parte del PIF riavvierà il controllo in TRACES ed aggiornerà il calcolo dei campioni prelevati.
- (4) Le partite verranno sottoposte ad un controllo veterinario completo in correlazione al fatto che la notifica originale RASFF comprende i test di laboratorio in quanto necessari fintanto che sono stati ottenuti 10 risultati favorevoli consecutivi. Poiché i risultati per le partite individuali sono identificati come favorevoli possono essere rilasciate a condizione che rispondano a tutti gli altri requisiti per l'importazione.
- (5) Quando è stato prelevato il campione, cosa indicata nel DVCE, viene salvato con la dicitura "in progress", il calcolo del campione è quindi aggiornato.
- (6) TRACES fornirà inoltre in una sezione separate il numero collettivo di partite sottoposte a campionatura assieme alle informazioni rilevanti (numero di riferimento del DVCE, prodotto, paese terzo d'origine, nome e numero di approvazione dello stabilimento di origine, peso netto della partita, test di laboratorio, data di campionatura, risultato dei controlli di laboratorio quando disponibili ed un riferimento all'insieme di controlli rafforzati) alle autorità

competenti di tutti gli Stati membri e del paese terzo interessato.

- (7) TRACES inoltre fornirà in una sezione separata il numero collettivo dei programmi di controlli rafforzati con le seguenti informazioni: merce, paese terzo/regione d'origine e pericolo che ha dato avvio all'applicazione di controlli rafforzati. Questa sezione sarà disponibile per gli operatori economici negli Stati membri e nei paesi terzi. Per la pubblicazione di queste informazioni, è necessario attenersi all'articolo 11 del Regolamento (EU) No 16/2011 che permette alla Commissione di pubblicare un sunto di tutte le notifiche RASFF che danno informazioni su elementi specifici, comunque l'identificazione dello stabilimento di origine non è inclusa in questi elementi²⁰.
- (8) Se i primi 10 risultati consecutivi sono favorevoli allora il programma di controlli rafforzati viene sospeso nell'ambito di TRACES, che può essere consultato nel modulo di controlli rafforzati all'interno di TRACES da tutti i PIF e dai paesi terzi usando TRACES. Una notifica rilevante da inviare da TRACES a tutti i PIF che trattengono le partite successive (11 – 30) e al paese terzo d'origine è in fase di sviluppo.
- (9) Se si è in presenza di uno o più risultati/campioni di laboratorio non favorevoli per ogni partita sottoposta a campionatura tra le prime 10 allora queste partite che hanno ottenuto risultati sfavorevoli devono essere distrutte in conformità con l'articolo 17(2)(a) e (b) della Direttiva 97/78/EC e/o dell'articolo 21 del Regolamento (EC) No 882/2004.
- (10) Se i risultati di laboratorio delle partite 11 – 30, nel caso che il responsabile del carico abbia deciso di procedere con la campionatura, risultano favorevoli, allora queste partite possono essere immesse in libera pratica prima che tutti gli altri 10 risultati siano resi noti, ove ciò sia applicabile. Nel caso in cui i primi 10 risultati risultino favorevoli, le partite 11 – 30 per le quali è stata decisa la campionatura, non possono essere immesse in libera pratica prima che si sia ottenuto un risultato favorevole dei loro campioni come stipulato dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC.
- (11) Per quanto concerne la definizione della sequenza delle 10 partite, poiché le partite individuali arrivano al PIF dell'Unione, laddove appropriato, sono sottoposte ad un programma di controllo rafforzato e se necessario i programmi vengono inviati ad un laboratorio. Se si ottiene un risultato sfavorevole, ad es. dal sesto prelievo di campioni, allora ricomincia immediatamente la sequenza delle 10 partite consecutive. In totale ci saranno tre sequenze di 10 partite consecutive. Ciò può essere visualizzato tramite TRACES che conterà fino ad un Massimo di 30 campioni prelevati ed i loro risultati che indicano se i 10 risultati favorevoli consecutivi sono stati raggiunti o meno. In questo caso viene annullato il programma di controlli rafforzati.

²⁰ Queste informazioni sono disponibili sul seguente sito: <https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=notificationsList>

Se seguendo la notifica ad un RASFF di un programma di controllo rafforzato per dei test di laboratorio specifici, e la 5° partita fallisce i controlli di identità, nel caso di frode o qualora intervenga un rischio per la salute, verrà emessa una nuova notifica RASFF. Il PIF necessita comunque di

un test di laboratorio per rispettare il programma di controllo rafforzato se lo stabilimento di origine rilevante ha potuto essere verificato durante il controllo d'identità. La nuova notifica RASFF tuttavia avvierà un nuovo programma di controllo rafforzato basato sull'esistenza di un rischio rilevante rilevato durante il controllo di identità.

9. DURATA E PORTATA DEI PROGRAMMI DI CONTROLLI RAFFORZATI

9.1 Una volta avviato, un programma di controlli rafforzati durerà fino a quando si ottengano i 10 risultati favorevoli consecutivi dei controlli fisici delle partite in questione con la stessa origine.

9.2 Un messaggio per informare che è stato interrotto un programma di controlli rafforzati per uno stabilimento specifico, per una regione o paese terzo, verrà inoltrato all'autorità competente del paese terzo rilevante.

9.3 Se almeno tre risultati sfavorevoli per lo stesso rischio nello stesso tipo di partita sono ottenuti nell'ambito di tre sequenze di campionature su 10, allora il programma di controlli rafforzati cesserà con risultati non soddisfacenti nell'ambito di TRACES. I tre risultati sfavorevoli del test possono essere ottenuti in una sequenza di dieci o nell'ambito del risultato del test sfavorevole in ognuno delle tre sequenze da 10 campioni.

9.4 I messaggi rilevanti saranno visualizzati in TRACES per i servizi della Commissione e per tutti i PIF (vedere punto 1.8 nell'Allegato D). I servizi della Commissione adiranno l'autorità competente del paese terzo e cercheranno di sospendere/cancellare dall'elenco, lo stabilimento, la regione o il paese di origine fino a che il problema non viene gestito adeguatamente nel paese di origine. La notifica di quest'intenzione al paese terzo verrà data all'autorità competente del paese terzo interessato. A questo scopo si deve procedere alla stesura in collaborazione con il team RASFF/TRACES.

9.5 Le partite successive con la stessa origine saranno sottoposte ai controlli fisici al 100% sulla base dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/EC. Il sistema TRACES allenterà i PIF ricevendo le partite rilevanti conseguentemente fino a che i servizi della Commissione decidono quali ulteriori misure dovranno essere prese, ad es. misure di salvaguardia, sospensione o cancellazione dall'elenco dello stabilimento rilevante, regione o paese terzo.

9.6 Il programma di controlli rafforzati verrà rivisto mensilmente dai servizi della Commissione e l'analisi verrà riferita nel corso delle riunioni del gruppo di esperti per i controlli veterinari.

10. GENERALE

10.1 I controlli rafforzati verranno rivisti su base mensile dai servizi della Commissione per valutare quale azione sarà necessario che gli Stati membri o i paesi terzi

intraprendano. Ciò è importante per assicurare, laddove appropriato, che i programmi di controlli rafforzati siano annullati e che gli Stati membri agiscano di conseguenza. È anche richiesto di analizzare la facoltà o meno di intraprendere ulteriori azioni da parte della Commissione, come ad esempio la possibilità di una misura di salvaguardia. Laddove appropriato potrebbe anche assistere nelle missioni del servizio di ispezione della DG SANCO servizio d'ispezione (Ufficio alimentare e veterinario situato a Grange, in Irlanda) ai paesi terzi rilevanti di modo che visitino gli stabilimenti che sono stati identificati come coinvolti con i programmi dell'articolo 24.

- 10.2 I controlli rafforzati verranno inseriti all'ordine del giorno delle riunioni future del gruppo di esperti per i controlli veterinari di modo che i servizi della Commissione possano analizzarli e che gli Stati membri possano esprimere dei commenti.

11. FRODE

Se durante i controlli veterinari in un PIF viene identificata una frode, che può essere messa in correlazione con uno stabilimento specifico di origine, la notifica del RASFF rilevante dovrebbe essere emessa e dare il via ad un programma di controlli rafforzati. Potrebbe trattarsi di una dichiarazione sbagliata nel certificato sanitario, ad es. budelli di ovino sono certificati, però la partita contiene anche budelli di bovino ed è originaria di un paese terzo, da cui le importazioni di budelli di bovino non sono consentite. In tali casi i controlli veterinari rafforzati sarebbero necessari per le partite successive con la stessa provenienza. Lo stesso sarebbe applicabile nel caso di una frode legata ad un prodotto, ad es. quando le disposizioni CITES non vengono rispettate, comunque la partita può essere collegata ad uno stabilimento di origine specifico.

Se la frode consiste in un'etichetta strappata, in contrassegni d'identificazione, descrizioni o marchi falsificati, e se non si può necessariamente far riferimento ad uno stabilimento di origine specifico, dovrebbe essere emessa una notifica RASFF, tuttavia, sarebbe solo possibile avviare un programma di controllo rinforzato per le partite che contengono lo stesso prodotto proveniente dallo stesso paese terzo per allertare il PIF di effettuare un controllo veterinario completo al fine di verificare che tali attività fraudolente non si verifichino in partite di merce successive.

In caso di frode di certificazione, spesso il paese terzo di origine non può essere determinato e la notifica del RASFF rilevante allenterà il PIF di tali casi ma non avvierà un programma di controlli rafforzati. Tali casi devono essere seguiti con un'azione diversa e con il coinvolgimento dei paesi terzi interessati, ad es. con la verifica degli elenchi di certificazione da parte del paese terzo rilevante, ad es. gli elenchi dei certificati dei prodotti ittici emessi dalle autorità competenti del paese terzo rilevante.

SANCO G 6
Controlli alle importazioni

CODICI DI NOMENCLATURA IN TRACES


I codici di nomenclatura doganale elencati in TRACES sono pubblicati sul sito seguente

[http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/tracesinfo/library?l=/manuals/traces_2012_enpdf/EN_1.0
_&a=d](http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/tracesinfo/library?l=/manuals/traces_2012_enpdf/EN_1.0&a=d)

ALLEGATO B

Flusso dei controlli rafforzati TRACES-RASFF

TRACES: RASFF – Workflow



Flusso di lavoro dettagliato dei controlli rafforzati TRACES

Le seguenti informazioni e procedure, avviate nell'ambito di TRACES, sono state convalidate in seguito ad una notifica RASFF:

1. Informazioni al PIF che riceve una partita che dovrà essere sottoposta a controlli rafforzati:

- 1.1. I controlli rafforzati sono segnalati al sistema TRACES fino all'ottenimento di risultati favorevoli di un massimo di 10 partite consecutive.
- 1.2. Il conteggio delle prime partite comincia in concomitanza con la prima parte del DVCE, che è stato convalidato dalla persona responsabile del carico è aperto dal PIF.
- 1.3. Visualizzazione di un messaggio che avvisa che questa partita è sottoposta ad un programma di controlli rafforzati, con l'hyperlink del DVCE che ha iniziato il controllo rafforzato, assieme allo status del programma rilevante nell'ambito dell'Unione che contiene i seguenti dettagli di ogni controllo: data del campionamento, data e risultati dei test di laboratorio se del caso.
- 1.4. A seconda delle sue dimensioni, la partita sarà presa in considerazione o meno nell'ambito del programma di controlli rafforzati. Per le partite di dimensioni molto inferiori, verrà inviato un messaggio al PIF in cui si specificherà quest'aspetto: "Questo stabilimento d'origine è sottoposto ad un programma di controlli rafforzati, ma le dimensioni di questa partita non permettono che la si prenda in considerazione nella riduzione dei controlli rafforzati". Per le partite di dimensioni simili, verrà visualizzato questo messaggio di cui al punto 1.3.
- 1.5. Quando si appone un segno di spunta alla casella II.29 del DVCE quando viene salvato "in progress" si aggiunge il campione allo status della tabella.
- 1.6. Completando il risultato del campione nella casella II.29 del DVCE e si convalida il DVCE nella tabella II.40 si aggiunge il risultato al risultato del test alla tabella status.
- 1.7. Se si ottengono 10 test favorevoli consecutivi, il programma di controllo rafforzato verrà cessato in TRACES ed un messaggio rilevante verrà inviato da TRACES a tutti i PIF che vincolano le partite successive ed i paesi terzi interessati.
- 1.8. Se si verifica un risultato sfavorevole prima della fine del primo gruppo di 10 partite, il contatore viene azzerato ed inizia un nuovo programma di controllo rafforzato, cosa che può avvenire due volte. Se i controlli non sono completati favorevolmente nel terzo gruppo, verranno inviati due allarmi: uno perché si effettuino i controlli completi su tutte le partite in arrivo al PIF rilevante con il seguente messaggio: "Il programma di controllo rafforzato è stato completato come sfavorevole. Un controllo veterinario approfondito deve essere incluso nei test di laboratorio rilevanti richiesti dal programma di controlli rafforzati".
L'altro allarme è diretto alla Commissione: "Il programma di controllo rafforzato sullo stabilimento {0} ha avuto un esito sfavorevole."
- 1.9. Inizia la stessa procedura se durante un programma di controllo rafforzato vengono rilevati tre diversi rischi per lo stabilimento per cui era stato lanciato il programma di controllo rafforzato.

2. Informazioni per le autorità competenti di tutti gli Stati membri e del paese terzo interessato:

Tabella con lo status della panoramica dei programma di controlli rafforzati che contiene il numero di riferimento del DVCE, la merce, il paese terzo o la regione di origine, il nome ed il numero di approvazione dello stabilimento di origine, il peso netto della partita, i test di laboratorio, la data di prelievo del campione ed il risultato dei controlli di laboratorio quando disponibili ed un riferimento ai controlli (primo, secondo, terzo).

3. Informazioni sugli operatori economici negli Stati membri dei paesi terzi:

terzo o la regione d'origine e il rischio che ha fatto scattare il programma di controlli rafforzati.